

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*

Diritto dei contratti e delle obbligazioni

mod. I

Prof.ssa Bianca Nicla Romano

A.A. 2023-2024

**BANDI, AVVISI E INVITI E DOCUMENTAZIONE
DELL'OFFERENTE CON TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE**

Il BANDO di GARA

È necessario precisare preliminarmente cosa sia un bando.

Si tratta dello strumento che consente l'indizione della procedura di scelta del contraente, adottato da una stazione appaltante che intenda aggiudicare un contratto pubblico.

Diversamente dalla determina a contrarre, esso è un atto amministrativo di natura generale a **rilevanza esterna**, con il quale la stazione appaltante rende nota agli operatori economici la propria volontà di pervenire alla conclusione del contratto.

Il BANDO di GARA

Il bando di gara e gli altri documenti predisposti dalla stazione appaltante (disciplinare, capitolato, allegati) formano la c.d. *lex specialis* della gara, cioè l'insieme delle regole e delle prescrizioni che disciplinano una determinata procedura di gara.

I bandi di gara sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'ANAC, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-*bis* del D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti).

Il BANDO di GARA

Nella pubblicazione del bando di gara si rinviano i dettagli agli allegati, che sono il **disciplinare** e il **capitolato**.

Il **disciplinare** è l'allegato più importante perché dal contenuto più corposo nel quale si evidenziano il tipo di procedura ed altre disposizioni che possono variare di volta in volta, in funzione del tipo di appalto e necessità dipendenti dall'oggetto contrattuale.

In qualità di documento complesso che descrive i particolari della gara che il concorrente deve rispettare e che richiama le norme del Codice, il Disciplinare indica le norme in merito alle modalità di partecipazione dei concorrenti e le regole di compilazione. Attraverso di esso, l'ente appaltante fornisce le istruzioni in merito ai documenti che bisogna consegnare insieme all'offerta, ai termini ed alle modalità di presentazione.

Il BANDO di GARA

Il **capitolato**, invece, è un documento tecnico, generalmente allegato ad un contratto di appalto, che serve a definire le regole del rapporto tra il committente e l'appaltatore. Esso descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l'opera, il servizio o la fornitura prestata dall'appaltatore deve rispondere e contiene

- il dettaglio delle opere;
- le modalità realizzative;
- i materiali che dovranno essere utilizzati;
- i requisiti per la corretta esecuzione.

Il BANDO di GARA

La stazione appaltante comincia, solitamente, una gara d'appalto con la pubblicazione del bando di gara da essa predisposto.

Esso si basa su modelli (chiamati bandi tipo), approvati dalle autorità, dopo consultazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le categorie professionali interessate.

Seppur si discuta da tempo di eliminare l'obbligo di pubblicare il bando di gara sui quotidiani nazionali, data la sempre più crescente informatizzazione, a oggi un bando di gara deve essere pubblicato:

- sulla piattaforma *online* dell'ANAC;
- sotto forma di estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti.

Il BANDO di GARA

Il **capitolato**, invece, è un documento tecnico, generalmente allegato ad un contratto di appalto, che serve a definire le regole del rapporto tra il committente e l'appaltatore. Esso descrive in maniera dettagliata tutti i bisogni a cui l'opera, il servizio o la fornitura prestata dall'appaltatore deve rispondere e contiene

- il dettaglio delle opere;
- le modalità realizzative;
- i materiali che dovranno essere utilizzati;
- i requisiti per la corretta esecuzione.

Il BANDO di GARA

Insomma, tra gli istituti che caratterizzano la procedura di affidamento di gare pubbliche, il cd. “bando di gara” assume una indiscussa rilevanza, attesa la sua idoneità a dettare i requisiti e le modalità di partecipazione alla competizione pubblica, nonché ogni altra informazione necessaria a tale scopo.

Fine precipuo del bando di gara, infatti, è quello di indicare la “*lex specialis*” della procedura di affidamento, capace di derogare alla disciplina contenuta nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici, avente quindi carattere sussidiario rispetto a quanto prescritto da bandi o avvisi di gara.

Il BANDO di GARA

Si colloca temporalmente tra il momento di emanazione della delibera a contrarre e quello dell'aggiudicazione, e tramite esso l'Amministrazione **palesa chiaramente e definitivamente la volontà di negoziare e addivenire alla stipula contrattuale**, a seguito della selezione e dell'individuazione del miglior offerente.

Tale selezione avviene secondo regole e modalità di accesso che è proprio il bando a rendere note ai concorrenti attraverso clausole che devono essere caratterizzate dalla chiarezza e dalla inequivocità.

Il BANDO di GARA

Ciò posto, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che le clausole equivoche o oscure predisposte in sede di bando vadano interpretate nel modo più idoneo a garantire l'affidamento in buona fede dei concorrenti nonché la più vasta partecipazione possibile, in ossequio ai principi comunitari a cui si ispirano le nuove norme codicistiche, a seguito del recepimento delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE.

Il BANDO di GARA: Natura giuridica

La dottrina è divisa tra chi intende attribuire al bando di gara connotati negoziali e chi, invece, vi ravvisa una maggiore impronta pubblicistica.

Più specificamente, i sostenitori della tesi privatistica sostengono che il bando di gara si risolva in un'offerta al pubblico, o meglio, più precisamente, in un invito a offrire, atteso che la mancanza dell'elemento essenziale costituito dal prezzo renda tale istituto insuscettibile di rappresentare una proposta contrattuale.

Il BANDO di GARA: Natura giuridica

Al contrario, i sostenitori della tesi pubblicistica si dividono tra chi attribuisce al bando natura normativa e chi, invece, lo considera un provvedimento amministrativo.

Nel primo caso esso sarebbe passibile di disapplicazione, al pari di ogni altro atto normativo, nel secondo sarebbe, invece, sottoponibile al normale regime impugnatorio previsto per gli atti amministrativi.

Il BANDO di GARA: Natura giuridica

Considerata la sua funzione, sembrerebbe di potersi affermare che il bando difetti, per sua natura, delle caratteristiche intrinseche degli atti normativi, quali la generalità, l'astrattezza, la capacità di innovare l'ordinamento giuridico.

Infatti, mentre l'atto normativo ha destinatari indeterminabili *ex ante* ed *ex post*, il bando consente la conoscibilità dei candidati posteriormente alla sua emanazione; inoltre, esso regola una determinata situazione e non è suscettibile di diversa e nuova ripetibilità ad altri casi (per i quali interverranno bandi di gara nuovi e diversi).

Ma, soprattutto, il bando di gara non mostra alcuna attitudine ad "innovare", attraverso le sue prescrizioni, l'ordinamento giuridico, né temporaneamente né stabilmente.

Il BANDO di GARA: L'impugnazione

In merito alla sua impugnazione, la giurisprudenza amministrativa - che considera il bando quale atto amministrativo e non atto normativo o negoziale - ritiene che, di regola, le clausole che compongono il bando, non dotate di una efficacia immediatamente lesiva, permettano allo stesso di essere impugnato solo all'esito della gara, insieme al provvedimento applicativo (cd. "impugnazione differita").

Infatti, solo con l'aggiudicazione la lesione del concorrente che si ritenga pregiudicato dal bando diventa da potenziale ad attuale e, prima di tale momento, la sua situazione giuridica non può essere tutelata da alcuno strumento demolitorio.

Il BANDO di GARA: L'impugnazione

Al contrario, generalmente, non sono ritenute immediatamente impugnabili le clausole recanti la composizione della commissione giudicatrice ovvero indicanti i criteri di valutazione dell'offerta, non ravvisandosi in esse potenzialità pregiudizievoli nei confronti dell'interesse legittimo a partecipare alla gara (dovendosi in tal caso attendere il provvedimento di esclusione dell'interessato ovvero di aggiudicazione della gara a diverso concorrente).

Il BANDO di GARA: L'impugnazione

Con una pronuncia del 2017 il TAR Lazio ha confermato la tesi dell'immediata impugnabilità delle clausole del bando afferenti al cd. "metodo di gara".

In particolare, in quella sede i ricorrenti lamentavano una eccessiva genericità caratterizzante i requisiti richiesti dal bando di gara, i quali, peraltro, prendevano in considerazione il solo fatturato e non anche la competenza tecnica maturata.

A parere dei Giudici, tanto bastava a impedire una corretta competizione concorrenziale, superando così il precedente *dictum* contrario, affermato dall'A.P. con la sentenza n. 1/2003.

II BANDO di GARA: L'impugnazione

Sempre nel 2017, con una pronuncia dal tenore non dissimile, il Consiglio di Stato ha statuito che *“il bando di gara, che prevede il sistema di aggiudicazione della gara del massimo ribasso, è immediatamente impugnabile, sussistendo tutti i presupposti per non rinviare all'avvenuta aggiudicazione il ricorso, quali: a) la posizione giuridica legittimante avente a base, quale interesse sostanziale, la competizione secondo meritocratiche opzioni di qualità oltre che di prezzo; b) la lesione attuale e concreta, generata dalla previsione del massimo ribasso in difetto dei presupposti di legge; c) l'interesse a ricorrere in relazione all'utilità concretamente ritraibile da una pronuncia demolitoria che costringa la stazione appaltante all'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ritenuto dalle norme del nuovo codice quale criterio “ordinario” e generale”* (CdS, Sez. III, 2 maggio 2017 n. 2014).

Il BANDO di GARA: L'impugnazione

Tale sentenza è sintomatica, dunque, dell'avvenuto superamento dei principi enucleabili dalla citata A.P. 1/2003, a detta dei quali non risulta condivisibile "quell'indirizzo interpretativo che è volto ad estendere l'onere di impugnazione alle prescrizioni del bando che condizionano, anche indirettamente, la formulazione dell'offerta economica tra le quali anche quelle riguardanti il metodo di gara e la valutazione dell'anomalia. Anche con riferimento a tali clausole, infatti, l'effetto lesivo per la situazione del partecipante al procedimento concorsuale si verifica con l'esito negativo della procedura concorsuale o con la dichiarazione di anomalia dell'offerta. L'effetto lesivo è, infatti, conseguenza delle operazioni di gara, e delle valutazioni con essa effettuate, dal momento che è solo il concreto procedimento negativo a rendere certa la lesione ed a trasformare l'astratta potenzialità lesiva delle clausole del bando in una ragione di illegittimità concreta ed effettivamente rilevante per l'interessato: devono pertanto ritenersi impugnabili unitamente all'atto applicativo, le clausole riguardanti i criteri di aggiudicazione, anche se gli stessi sono idonei ad influire sulla determinazione dell'impresa relativa alla predisposizione della proposta economica o tecnica, ed in genere sulla formulazione dell'offerta, i criteri di valutazione delle prove concorsuali, i criteri di determinazione delle soglie di anomalie dell'offerta, nonché le clausole che precisano l'esclusione automatica dell'offerta anomala" (Cfr. Adunanza Plenaria 29 gennaio 2003 n. 1).

Il BANDO di GARA: L'impugnazione

Con la sent. 4/2018, l'Adunanza Plenaria ha scelto la linea della continuità rispetto all'indirizzo maggioritario passato (A.P. 1/2003; A.P. 4/2011), ribadendo così l'esclusione dall'onere di immediata impugnazione delle prescrizioni del bando riguardanti il **metodo di gara, il criterio di aggiudicazione e la valutazione dell'anomalia**, proprio perché non escludenti.

A sostegno di ciò, la Corte ha addotto, quale dato normativo, l'art. 120, co. 5, c.p.a., che fa riferimento ai bandi solo in quanto "autonomamente lesivi". Inoltre, l'immediata impugnazione di qualsiasi clausola del bando comporterebbe, a parere dell'Adunanza Plenaria, nocumento alla durata delle procedure di gara, aumentando il carico di contenzioso e invogliando i ricorrenti ad allungare i tempi processuali, non proponendo la domanda cautelare fino all'aggiudicazione della procedura.

Il BANDO di GARA: Annullamento del bando e sorte degli atti successivi

Quanto alla sorte degli atti successivi della procedura, a seguito dell'annullamento del bando di gara immediatamente lesivo – se cioè l'annullamento del bando abbia effetto caducante o viziante su di essi - la giurisprudenza amministrativa dà risposta perlopiù unanime, propendendo per **l'efficacia caducante dell'annullamento** e la conseguente non necessità di impugnare ogni altro atto successivo alla procedura, poiché ciò risulterebbe ingiustificatamente oneroso e non risponderebbe a ragioni di economia processuale.

Il BANDO di GARA: Annullamento del bando e sorte degli atti successivi

Ciononostante, secondo il G.A., quand'anche l'annullamento del bando illegittimo avesse efficacia caducatoria sugli atti posteriori, ciò non esonererebbe comunque il ricorrente dall'impugnare anche l'atto finale della procedura.

Tale regola, invero, permette di tutelare, altresì, la posizione dei controinteressati che, altrimenti, rimarrebbero ingiustificatamente ed illegittimamente all'oscuro delle vicende processuali demolitorie che interessano un procedimento competitivo a cui hanno preso parte.

Secondo un indirizzo strettamente minoritario, invece, e che propende per la natura normativa del bando di gara, è necessario disapplicare – anziché impugnare – le clausole non immediatamente lesive del bando, congiuntamente all'impugnazione del provvedimento applicativo.

Il BANDO di GARA:

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. III, 03.03.2021 n. 1804

Con tale sentenza il CdS ha chiarito che, benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo integrando eventualmente le disposizioni del bando, tutti insieme costituiscono la *lex specialis* della gara (Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; id., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981; id. 25 maggio 2010, n. 3311; id. 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte) quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell'amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall'art. 97.

Il BANDO di GARA:

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. III, 03.03.2021 n. 1804

Quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della *lex specialis* ed alla loro risoluzione, è stato osservato che tra i ricordati atti sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297; id. 23 giugno 2010, n. 3963), laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id. 11 luglio 2013, n. 3735; id., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439).

Il BANDO di GARA: **GIURISPRUDENZA**

Consiglio di Stato, sez. III, 03.03.2021 n. 1804 segue

Nella specie, i suddetti principi non possono però trovare pratica applicazione. L'impossibilità di superare la contraddittorietà delle disposizioni sulla formula da applicare per individuare il valore dell'offerta economica è determinata dal fatto che è lo stesso Capitolato a prevedere regole non conformi, e ciò aggrava la confusione in ordine alla disciplina cui fare riferimento.

Ed invero, sussiste in capo all'amministrazione che indice la gara l'obbligo di chiarezza (espressione del più generale principio di buona fede), la cui violazione comporta – in applicazione del principio di autoresponsabilità – che le conseguenze derivanti dalla presenza di clausole contraddittorie nella lex specialis di gara non possono ricadere sul concorrente che, in modo incolpevole, abbia fatto affidamento su di esse.

Il BANDO di GARA: **GIURISPRUDENZA**

Consiglio di Stato, sez. III, 03.03.2021 n. 1804 segue

Tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d'invito e nei loro allegati (disciplinare e capitolato), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la *lex specialis*, per cui in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile alla stazione appaltante, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell'art. 1337 c.c., che presidia con la buona fede lo svolgimento delle trattative e la formazione del contratto, impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l'affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (C.g.a. 20 dicembre 2010, n. 1515).

Il BANDO di GARA: **GIURISPRUDENZA**

Consiglio di Stato, sez. III, 03.03.2021 n. 1804 segue

Gli atti della gara in questione sono stati redatti in modo non lineare nel loro insieme – pur essendo di pacifica comprensione presi nella loro singolarità – senza che l'evidente distonia tra due norme del Capitolato possa essere liquidata semplicisticamente come frutto di un mero errore.

Stando così le cose non può trovare neanche applicazione il principio, elaborato da una pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui **l'interpretazione della lex specialis soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 e ss., tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale**, in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, fermo restando, per un verso, che il giudice deve in ogni caso ricostruire l'intento perseguito dall'amministrazione ed il potere concretamente esercitato sulla base del contenuto complessivo dell'atto (c.d. interpretazione sistematica) e, per altro verso, che gli effetti del provvedimento, in virtù del criterio di interpretazione di buona fede, ex art. 1366 c.c., devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere.

Nel caso all'esame del Collegio non si tratta, infatti, di disposizioni poco chiare di cui va capita la portata, ma di contrasto tra regole dettate dalla lex specialis di gara.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Nel Codice del 2023 i bandi, gli avvisi e gli inviti sono disciplinati nel Titolo II della Parte V (Dello svolgimento delle procedure).

In particolare, l'art. 83 disciplina contenuti e modalità di redazione sia dei bandi che degli avvisi.

Premesso che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge, in tali atti deve essere obbligatoriamente indicato il Codice Identificativo della Gara (CIG) acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Inoltre, essi devono contenere le informazioni indicate nell'allegato II.6 e devono indicare la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2.

Successivamente all'adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Nel contesto del nuovo codice, che vede la complessiva digitalizzazione delle procedure, anche la regolamentazione della pubblicità di bandi e inviti, come già quella degli avvisi di preinformazione, si adegua ad un sistema accentrato di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e di pubblicazione nazionale digitale per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti gestita da ANAC, di cui all'art. 23.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

Con la scelta di favore per una maggiore digitalizzazione resta quindi superata l'esigenza di trasmissione della documentazione in sede europea da parte di ogni singola stazione appaltante, come ancora letteralmente immaginato dalla direttiva n. 2014/24/UE (art. 49 § 5 e 6 della direttiva).

La soluzione, fermo il rispetto nella sostanza degli incumbenti imposti a livello europeo, vuole infatti offrire una più avanzata ed efficiente modalità di pubblicazione, omogenea a livello nazionale, agevolando così anche la ricerca dei bandi da parte degli operatori economici.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

In aderenza ai dettami della legge delega – l. n. 78/2022, art. 1, lett. m) – le disposizioni danno impulso alla piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti ed eliminano costi a carico dei concorrenti, posto che le forme di pubblicazione cartacea (sia a mezzo stampa sia nella G.U.R.I.) comportano oneri che vengono scaricati sull'aggiudicatario.

Già il decreto legislativo n. 50 del 2016 aveva previsto, all'art. 73, comma 4, un sistema di pubblicazione digitale gratuito e centralizzato di bandi e avvisi, demandato ad ANAC. A tale sistema era stata data teorica attuazione con il d.m. 2 dicembre 2016; l'intero meccanismo disegnato dal codice del 2016 non è tuttavia mai divenuto operativo.

I bandi, gli avvisi e gli inviti

L'effettività della soluzione proposta dalla legge delega resta evidentemente legata alla tempestiva adozione e messa in opera del provvedimento di attuazione ANAC, contestualmente previsto dall'art. 27, comma 4. A regime Il d.m. 2.12.2016, attuativo della vigente disciplina, non potrà invece che essere superato dalla prevista regolamentazione di attuazione.

La pubblicazione a livello europeo

L'art. 84 disciplina la pubblicazione a livello europeo.

La norma prevede che i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7.

Tale allegato riproduce, adeguandoli alla nuova normativa primaria, i contenuti dell'allegato V al decreto legislativo n. 50/2016, che a loro volta recepivano – rispettivamente, in relazione agli appalti nei settori ordinari e nei settori speciali – la corrispondente parte dell'allegato VIII alla direttiva 2014/24/UE e dell'allegato IX alla direttiva 2014/25/UE.

La pubblicazione a livello europeo

La conferma da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.

La pubblicazione a livello europeo

Le stazioni appaltanti possono, inoltre, inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a detto Ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

La pubblicazione a livello nazionale

La pubblicazione a livello nazionale è, invece, disciplinata dall'art. 85.

La norma prevede che i bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.

La pubblicazione a livello nazionale

Le informazioni contenute negli avvisi e nei bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC devono essere le stesse di quelle trasmesse all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e devono menzionare la data della trasmissione a tale Ufficio.

Gli avvisi di pre-informazione non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma, indicando la data di tale trasmissione.

La pubblicazione a livello nazionale

I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

La pubblicazione a livello nazionale

Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri.

La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

Disciplinare di gara e capitolato speciale

L'art. 87 illustra i contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale. Il primo fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

Il secondo definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.

Entrambi indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.

Disciplinare di gara e capitolato speciale

L'art. 87 illustra i contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale. Il primo fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

Il secondo definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante.

Entrambi indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all'allegato II.8.

Disponibilità digitale dei documenti di gara

L'art. 88 prevede che, a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara devono essere resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.

È necessario dare conto dell'eventuale impossibilità ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'avviso o nell'invito a confermare l'interesse, indicando, al contempo, anche le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre **cinque giorni**.

Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno **quattro giorni** prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.

Inviti ai candidati

L'art. 89 prevede che nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

Nel caso di indizione di gara tramite un avviso di pre-informazione, le stazioni appaltanti invitano con le stesse modalità gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente il loro interesse.

Inviti ai candidati

Ovviamente, gli inviti devono menzionare il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato II.9.

Essi sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'articolo 88.

Informazione ai candidati e agli offerenti

Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 90, comunicano, entro **cinque giorni** dall'adozione:

a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti;

b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario;

c) l'aggiudicazione, e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

Informazione ai candidati e agli offerenti

- d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta;
- e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera c).

Tali comunicazioni indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.

Informazione ai candidati e agli offerenti

Le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Il Titolo III contiene la disciplina relativa alla documentazione che l'operatore economico deve presentare per partecipare ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto. Questi deve utilizzare, ai sensi dell'art. 91, la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare:

- a) la domanda di partecipazione;
- b) il documento di gara unico europeo;
- c) l'offerta;
- d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Attraverso il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano di essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale sia di quelli di ordine speciale.

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Quanto ai termini, l'art. 92 prevede che essi siano fissati dalle stazioni appaltanti in maniera adeguata alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto di quello necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Possono essere prorogati in specifici casi e se si verifica tale eventualità è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di **dieci giorni**, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.